

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

Art.1 - L'Associazione si denomina "Associazione Parquettisti Professionisti Indipendenti" e potrà usare anche la denominazione abbreviata "A.P.P.I."

Art.2 - L'Associazione ha sede presso il domicilio del presidente in carica. Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie ed uffici distaccati e sopprimerli.

Art.3 - L'Associazione ha lo scopo di:

- a) diffondere presso la pubblica opinione ed i pubblici poteri e l'utenza, la conoscenza della tecnica delle metodologie per un corretto impiego, posa, levigatura e trattamento del pavimento in legno;
- b) definire ed affermare la professionalità della figura del parchettista nei tre aspetti fondamentali: posa, levigatura, verniciatura;
- c) elevare professionalmente la categoria e promuoverne la deontologia;
- d) promuovere lo studio e la soluzione dei problemi che interessano la categoria sotto i vari aspetti tecnici, economici ed imprenditoriali;
- e) elaborare dati statistico-informativi che servano a mettere in luce le condizioni e l'attività della categoria;
- f) istituire particolari servizi per la trattazione dei principali problemi indicati;
- g) svolgere tutte quelle altre iniziative che saranno ritenute opportune nell'ambito degli scopi suddetti.
- h) l'associazione è un ente non commerciale, non ha scopi di lucro ed è rigorosamente apolitica, volontaria e si impegna a collaborare con aziende del settore per la crescita del medesimo.

PATRIMONIO ED ENTRATE

Art.4 - Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà;
- b) dai fondi di riserva costituiti con le eventuali eccedenze attive;
- c) da erogazioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative con scadenza annuale;
- b) dai proventi derivanti dalle attività svolte dall'Associazione;
- c) da contributi volontari degli Associati.
- d) finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'ASSOCIAZIONE"
- e) non sono ammessi sponsor commerciali e partner tecnici.

ASSOCIATI

Art.5 - Possono essere ammessi all'Associazione e far parte della stessa tutti coloro che comprovino attraverso adeguata e legale documentazione la professione di posatore, levigatore e lucidatore di pavimenti in legno, siano essi artigiani, aziende individuali o società. Sulla domanda di ammissione decide insindacabilmente il Consiglio Direttivo, previo svolgimento di opportune verifiche

Art.6 - Gli associati si obbligano:

- a) a partecipare alla vita associativa.
- b) A osservare lo Statuto e le deliberazioni degli organi sociali.
- c) A corrispondere le quote associative.
- d) Ad astenersi da qualsiasi comportamento che sia in contrasto con le attività e gli scopi dell'Associazione.
- e) A comunicare tutti i dati richiesti in fase di iscrizione o anche nel corso dell'anno avendo cura di comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento, in particolare pec ed e- mail.

Gli associati hanno diritto di prendere parte a tutte le iniziative dell'Associazione.

All'atto dell'ammissione gli associati dovranno dichiarare di aver preso conoscenza e di accettare le disposizioni dello Statuto e gli obblighi in esso previsti; dovranno inoltre corrispondere la quota annua associativa.

Art.7 - La qualità di associato si perde per:

- a) Dimissioni: ogni associato può recedere dall'Associazione dandone comunicazione via pec; le dimissioni saranno effettive dalla ricezione.
- b) Morosità: L'associato che al 31 gennaio non ha ancora rinnovato la quota di iscrizione deve essere invitato via pec a mettersi in regola con i pagamenti, trascorsi 7 (sette) giorni da detto invito

e sempre che l'associato si mantenga inadempiente il consiglio direttivo potrà dichiarare la morosità.

c) Esclusione: l'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo in qualsiasi momento in caso di gravi inosservanze delle disposizioni dello statuto, delle deliberazioni degli organi associativi e in caso di comportamento che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l'Associazione.

ORGANI ASSOCIATIVI

Art.8 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati.
- b) Il Consiglio Direttivo.
- c) Il Presidente.
- d) Il Segretario.

ASSEMBLEA

Art.9 - L'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) discutere e deliberare sul bilancio annuale, sulla relazione morale e tecnica del Consiglio Direttivo.
- b) Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo
- c) Fissare su proposta del Consiglio Direttivo, la quota annua associativa.
- d) Deliberare su ogni altro argomento riguardante gli interessi della Associazione sottoposte dal Consiglio e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per Statuto. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, presso la sede sociale o altrove, eventualmente anche on-line, almeno una volta l'anno.

L'Assemblea in sede straordinaria:

- a) Delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e Statuto.
- b) Delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio ogni volta lo ritenga necessario; l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve pure essere convocata quando è inoltrata richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Art.10 - La convocazione si effettua via pec almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà contenere oltre alla indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, la specificazione delle materie da trattare.

Nei casi di urgenza e per la sola Assemblea ordinaria è consentita la convocazione via pec con cinque giorni di preavviso. Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate come sopra, qualora siano presenti tutti gli associati e i Consiglieri.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti fisicamente o per delega. Le delibere sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se riportano la maggioranza assoluta dei voti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti o rappresentati almeno i tre quarti degli associati; in seconda convocazione se è presente o rappresentato almeno un terzo degli associati. Le delibere sono valide sia in prima che in seconda convocazione, se riportano la maggioranza assoluta dei voti. Le delibere che riguardano lo scioglimento dell'Associazione devono riportare il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Art 11 – Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli associati in regola nel pagamento della quota associativa. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati, anche se membri del Consiglio, salvo in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di Consiglieri. Ogni associato non può rappresentare per delega più di due associati.

Art.12 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vice-Presidente; in mancanza di entrambi nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario, e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in Assemblea, di regolare la discussione e stabilire le modalità per le singole votazioni.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.13 – L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto cinque membri, nel caso in cui ci sia necessità l'assemblea può decidere di aumentare i membri del consiglio purché questo numero resti sempre dispari. I Consiglieri restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone convalida alla prima Assemblea, anche on-line. Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per eleggere un nuovo consiglio e un nuovo presidente. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi statutari, esclusi solo quelli che la legge ed il presente Statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea degli associati; delibera sul programma di attività sociale e prende i provvedimenti all'uopo necessari; redige il bilancio annuale e la relazione sull'attività sociale; predispose il regolamento interno per l'ordinamento dell'attività sociale; elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice-Presidente; convoca l'Assemblea degli associati.

Il Consiglio può delegare parte delle sue attribuzioni a taluno dei suoi componenti, fissando i limiti della delega e nominare e revocare procuratori ad negotia, e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, nonché rappresentanti presso uffici, enti ed organizzazioni pubbliche e private, e patroni e consulenti.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio. Resta salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni previa approvazione del consiglio.

Art.14 – Il Consiglio si riunisce nella sede dell'Associazione, in qualsiasi altro posto o anche on-line tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. La convocazione del Consiglio è fatta nel modo che si ritiene più consono, senza dover dare particolari preavvisi, fermo restando che tutti i membri siano informati della stessa; tuttavia, se verbalmente non si arriva ad un accordo per fissare una data, il Presidente dovrà convocarla tramite pec almeno 5 (cinque) giorni prima. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Le riunioni del Consiglio verranno registrate e verranno archiviate su una memoria fisica che, nel caso serva, sarà a disposizione degli associati

PRESIDENTE

Art.15 – Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo per una durata di 4 anni ed è eleggibile solo per due mandati consecutivi, può comunque ripresentarsi come consigliere. Egli convoca e presiede il Consiglio, rappresenta legalmente l'Associazione verso i terzi ed in giudizio. Il Presidente oltre alle attribuzioni stabilite in altri articoli del presente Statuto, provvede alla esecuzione delle delibere degli organi sociali.

Il Presidente in caso di assenza o di impedimento è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice-Presidente eletto anch'esso dal Consiglio.

BILANCIO

Art.16 – L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre in ogni anno. Il bilancio consuntivo dovrà essere presentato all'Assemblea degli associati per l'approvazione.

Art.17 – Le eventuali eccedenze di bilancio rimarranno nella cassa dell'associazione per le future attività dell'associazione stessa.

SCIoglimento

Art.18 – Lo Scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, destinandolo dopo il pagamento di ogni onere e passività, a scopi analoghi a quelli dell'Associazione o ripartendolo tra gli Associati.

CONTROVERSIE

Art.19 – Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte al giudizio del foro competente, salvo approvazione da parte di tutti i soci per la devoluzione della controversia a un collegio di Probiviri.

Art.20 – Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia di associazioni ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.